



obasinform

settembre 2004

Speciale riforma superiori

Controriforma nelle superiori	3
I decreti per le superiori, obbligo formativo e alternanza scuola-lavoro	4
L'esempio della Toscana	5
Rilanciamo la lotta contro la riforma nelle superiori	6
Proposta per un corso di formazione sulla riforma Moratti	7
La legge delega n. 53/2003 di riforma della scuola	8
La riforma in controluce	12
Lo schema di decreto sull'alternanza scuola-lavoro	14
Il parere del Cnpi sullo schema di decreto sull'alternanza scuola-lavoro	16
La proposta di Confindustria	18
Accordo quadro Regioni-Miur su istruzione e formazione professionale	21
L'accordo della Regione Sicilia con il Miur e il Mlps	22
Lo schema di decreto sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione	24
Il parere del Cnpi sullo schema di decreto sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione	26

Controriforma nelle superiori

La riforma prevede per gli alunni il diritto/dovere all'obbligo formativo fino a 18 anni, conseguibile negli istituti di istruzione superiore, nella formazione professionale e tramite l'apprendistato in azienda.

Il secondo ciclo dell'istruzione è costituito dal sistema dei Licei e dal sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale: spariscono gli Istituti Tecnici. I licei durano cinque anni (2+2+1), si concludono con un esame di Stato e sono distinti in otto percorsi: artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane. Anche per i licei è prevista l'alternanza scuola-lavoro. La durata dei corsi negli Istituti di Istruzione e formazione professionale sarà di 4 anni, che possono essere svolti anche in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato, a partire dall'età di 15 anni e attraverso convenzioni tra scuole e imprese, associazioni di categoria e camere di commercio. Per gli studenti degli Istituti di Istruzione e formazione professionale che volessero accedere all'Università è previsto un anno integrativo con esame finale di Stato.

Gli Istituti di istruzione e formazione professionale devono garantire dieci aree sull'intero territorio nazionale: agricola-ambientale; tessile-sistema moda; meccanica, chimica e biologica; grafica-multimediale; elettrica-elettronica-informatica; edile e del territorio; turistica-alberghiera; aziendale-amministrativa; sociale-sanitaria. Altre aree sono attivate sulla base delle esigenze locali.

I titoli di studio terminali e professionalizzanti (periti, ragionieri, geometri, ecc.) che erano conseguibili al termine del percorso scolastico negli Istituti Tecnici e negli Istituti Professionali, col nuovo ordinamento perdono il loro valore legale e potranno essere conseguiti soltanto a conclusione di un percorso universitario.

Per la Formazione professionale vengono proposti percorsi triennali mirati o polivalenti, percorsi annuali di specializzazione, percorsi quadriennali per il Diploma. I titoli e le qualifiche costituiranno la condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; e quelli conseguiti al termine di

percorsi di durata almeno quadriennale, previa frequenza di un ulteriore anno integrativo, consentiranno di sostenere l'esame di Stato, utile per l'accesso all'università.

Una riforma classista e autoritaria

La drastica riduzione del tempo scuola previsto dalla riforma (cancellazione netta di un anno di studio, diminuzione delle ore settimanali ed annuali) comporterà la cancellazione di migliaia di posti di lavoro, farà sparire o restringerà l'orario di alcune discipline, porterà ad una banalizzazione dei saperi e costringerà ad una didattica modulare autoritaria.

La regionalizzazione dell'Istruzione Professionale di stato (25% degli studenti) e di 27 indirizzi su 39 degli Istituti Tecnici (35% degli studenti) comporta una decisa privatizzazione (le regioni finanziano ma non gestiscono la formazione professionale che sarà appaltata ad aziende ed enti confessionali o di emanazione sindacale) e il degrado a rango di allievi dei centri di F.P. di oltre il 60% di tutti gli studenti delle superiori, dato che i Centri Professionali Regionali rilasceranno solo qualifiche addestrative che costringeranno ad una permanente subalternità i giovani che le conseguono.

La controriforma Moratti cancella l'obbligo scolastico e lo sostituisce con un vago diritto/dovere non esigibile.

I ragazzini a 13 anni dovrebbero scegliere se dopo la scuola media, dovranno frequentare un liceo (con conseguente percorso universitario), o relegarsi come allievi della Formazione Professionale Regionale. Una polarizzazione e selezione di classe inaccettabile di tutti i giovani: da una parte gli studenti con all'orizzonte una laurea, dall'altra quelli che conseguono una qualifica regionale destinati alla ignoranza e alla subalternità.

Negli ultimi anni, più del 99% dei ragazzi che si sono licenziati dalle scuole medie si sono iscritti alle scuole superiori e più del 90% di essi, senza alcun obbligo, hanno proseguito fino a 18 anni per i cinque anni delle superiori. La controriforma Moratti, anticipata nella sua attuazione da numerosi protocolli firmati da MIUR e Regioni, ostacolano questa scelta di crescita e istituiscono in varie forme il "biennio integrato" che è la formula

attraverso la quale si sta attuando una vera e propria deportazione di studenti dagli istituti Tecnici e Professionali di stato alla Formazione Professionale Regionale. Attraverso la stipula di convenzioni tra Enti (tutti privati) che gestiscono la Formazione Professionale Regionale e singole scuole gli studenti dei primi anni che si erano iscritti alle scuole di stato vengono, più o meno coercitivamente, "devoluti" alla formazione Professionale Regionale. Questo procedimento è del tutto illegittimo visto che ancora i relativi Decreti non hanno concluso il loro iter, ma procede a grandi passi grazie alla complicità di Regioni, Province, Dirigenti scolastici e, in qualche caso, anche dei Collegi dei docenti.

La cancellazione del valore legale dei titoli di studio sarà la causa di una ulteriore perdita di senso di tutto il percorso scolastico. Perfino l'accesso all'università sarà legato esclusivamente non al conseguimento della maturità o dei diplomi ma alle prove di ammissione sempre più discriminanti e "aziendali". Finalmente si soddisfa una antica richiesta della Confindustria, quella di avere forza lavoro disponibile, flessibile, precaria che non possa far contrattualmente valere nelle assunzioni e sul posto di lavoro i titoli acquisiti in anni di studio.

Ribadiamo:

- L'impegno nella lotta per il ritiro dell'intera riforma Moratti.
- L'opposizione ad ogni progetto governativo volto a smantellare la struttura della scuola pubblica e a impoverirne i contenuti con una progressiva e costante riduzione di fondi e risorse.
- La necessità che tutti i collegi docenti rifiutino le sperimentazioni promosse nell'ambito dell'accordo tra Direzione Scolastica regionale e Regione Sicilia.
- La difesa e il mantenimento del Sistema dell'istruzione Tecnica e Professionale statale, dei diplomi attualmente rilasciati e dei programmi nazionali.
- La difesa della scuola pubblica come luogo di formazione della coscienza civile, democratica e pluralista dei giovani, della loro capacità critica e di pensiero.
- La battaglia per un sistema scolastico pubblico nazionale, non frammentato a livello regionale, in cui i diversi percorsi siano equivalenti e che preveda l'obbligo scolastico fino a 18 anni.

I decreti per le superiori

Obbligo formativo e alternanza scuola-lavoro

Il consiglio dei ministri ha approvato, il 21 maggio scorso, due schemi di decreto legislativo attuativi della riforma Moratti, sull'alternanza scuola-lavoro e l'obbligo formativo, i primi che riguardano l'istruzione superiore. I documenti licenziati (due testi smilzi di appena 9 e 10 articoli) dovranno ora affrontare l'iter previsto: commissioni di camera e senato, conferenza Stato-Regioni, ecc. Analogamente al percorso del DLgs 59/2004 (l'unico pezzo di riforma fin qui approvato) che è durato circa 5 mesi prima di giungere alla pubblicazione sulla G.U. in forma definitiva, possiamo prevedere che, se tutto va male, il decreto sarà pronto in ottobre.

I due schemi non apportano novità di rilievo rispetto a quanto previsto nella legge delega 53/2003, che, come si ricorderà, costruisce il secondo ciclo sul sistema dei Licei e sul sistema dell'Istruzione e della Formazione Professionale. I licei durano cinque anni, si concludono con un esame di Stato e sono distinti in otto percorsi, mentre l'istruzione professionale ha durata quadriennale ed è suddivisa in 10 aree. Sparisce totalmente l'istruzione tecnica assorbita per due terzi dall'istruzione professionale. Si tratta di una suddivisione in due sistemi nettamente diversi: uno è teorico e indirizzato agli studi universitari, l'altro è un vero e proprio avviamento al lavoro; uno è quinquennale, l'altro dura quattro anni; uno si conclude con un esame di stato, l'altro con una qualifica lavorativa; uno sarà statale, l'altro regionale. Insomma, uno di serie A e uno di serie B.

L'obbligo formativo

All'art. 1 comma 3 si prevede per gli alunni il diritto/dovere all'obbligo formativo per almeno 12 anni o, comunque, sino al raggiungimento di una qualifica

entro i 18 anni. L'obbligo si realizza nel sistema dei licei oppure nel sistema dell'istruzione e della formazione o nell'apprendistato in azienda. Intanto si deve sottolineare che diritto/dovere alla formazione equivale in pratica alla cancellazione dell'obbligo scolastico perché l'esercizio di un diritto/dovere (come quello al voto) non è sanzionabile, nonostante lo schema di decreto preveda, all'art. 7 comma 3, che "in caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti". Infatti, le norme vigenti non prevedono alcuna sanzione. La ministra promette sfracelli per chi evaderà ma ad oggi non c'è niente. Si noti che non siamo di fronte ad un innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni ma all'introduzione delle tre seguenti tipologie di formazione (non istruzione) per i ragazzi dopo la scuola media:

- conseguimento di un diploma dopo cinque anni in un liceo;
- conseguimento di un diploma dopo quattro anni in un istituto professionale;
- conseguimento di una qualifica dopo tre anni in un istituto professionale, in un corso di formazione professionale o in un'azienda come apprendista.

Dopo la terza media si avranno, dunque, percorsi molto diversi, nella durata e nella qualità dello studio. Nel caso della formazione professionale e dell'apprendistato lo studio è praticamente assente e c'è solo duro lavoro in età precoce. Mentre l'Unesco avverte che chi lascia la scuola prima dei 18 anni è candidato all'esclusione sociale e nei Paesi europei più avanzati vige da tempo l'obbligo scolastico a 18 anni con relative gratuità e facilitazioni, il governo berlusconiano ammannisce ignoranza e lavoro in età precoce

per i giovani.

All'art. 6 è prevista la possibilità di passaggi tra tutte le agenzie educative: licei, istituti professionali, corsi di formazione professionali, apprendistato. Già oggi si attuano le famigerate passerelle tra i diversi istituti superiori. I risultati sono pessimi. Non occorre essere Nostradamus per prevedere che lo saranno anche quelle decise dalla ministra. Per la frequenza delle scuole superiori statali non è previsto il pagamento di tasse d'istruzione e di frequenza (art. 1 comma 4) per i primi due anni; il documento, però, non prevede alcuna forma di sostegno economico alle famiglie per l'acquisto di libri e di materiale didattico a fronte di un "obbligo" alla frequenza.

Infine il provvedimento dichiara una sua gradualità nell'applicazione lasciando, però, all'oscuro su tempi e modalità di attuazione.

L'alternanza scuola-lavoro

Il secondo provvedimento dispiega tutto il suo potenziale eversivo nei primi due commi dell'art. 1:

"1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e lavoro.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non

costituiscono rapporto individuale di lavoro". Senza tanti giri di parole si consegna la scuola superiore nelle mani dell'imprenditoria nostrana. Il primo comma blatera di "acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro", in realtà si tratta di sottomissione di giovani al comando e all'ideologia aziendalista, al fine di "realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro" (art. 2 comma 1). Rilevante è anche la fornitura di manodopera gratuita (quella degli alunni) da spremere sui luoghi di lavoro dato che i periodi in azienda "non costituiscono rapporto individuale di lavoro" (art. 1 comma 2). Nell'ipotesi migliore si tratterà di puro addestramento professionale. L'alternanza scuola lavoro non riguarda solo gli studenti della formazione professionale, ma tutti gli studenti delle superiori sia degli istituti professionali che dei licei (art. 1 comma 1). È prevista la presenza di due tutor: uno in azienda (designato dalle imprese) e uno a scuola (designato dalle scuole o dai CFP), con compiti di coordinamento, assistenza e valutazione. Spetta alle scuole e ai CFP valutare le esperienze degli alunni in azienda, sulla base delle indicazioni fornite dal tutor esterno (art. 6 comma 2) e certificare il credito formativo acquisito. Certo, sarà curioso vedere docenti che valuteranno i loro allievi non attenendosi ad un lavoro diretto svolto personalmente, ma sulla base di quanto riferisce un impiegato dell'azienda in cui si è svolto lo stage: insomma una valutazione per interposta persona. Fin dall'anno scorso, la precipitosa ministra Bricchetto ha cercato in tutti i modi di rendere operativi i provvedimenti prima della loro approvazione definitiva e la stessa cosa sta facendo adesso attraverso accordi tra il Ministero e le Regioni, ai quali si rimandano molti dettagli tralasciati dai due schemi di decreto legislativo, come ad esempio la quota oraria da destinare al lavoro.

L'esempio della Toscana

Il 9 giugno scorso 28 scuole toscane sono state convocate a Firenze perché scelte dall'Unioncamere Toscana e dall'Ufficio scolastico regionale, con criteri al solito non trasparenti, per la sperimentazione dell'alternanza scuola-lavoro. Come l'anno scorso, per il primo ciclo, ancora una volta si segue una procedura illegittima: il decreto attuativo sull'alternanza non è stato approvato in via definitiva e la legge delega da sola non è applicabile, per cui, in sostituzione, si ricorre alla via pattizia ed amministrativa, con convenzioni tra Unioncamere e Miur e tra Unioncamere Toscana e Ufficio scolastico regionale.

Nella sostanza i collegi dei docenti sono chiamati a ratificare l'approvazione del progetto, definito in termini assolutamente generici, e a deliberare i criteri per la scelta del tutor per ogni classe coinvolta e del responsabile di scuola per l'alternanza scuola-lavoro. Il progetto parte dalle classi seconde con 24 ore sottratte alla didattica e proseguirà negli anni successivi fino alla classe quinta con un presumibile aumento del numero delle ore. Ricordiamo che, in base all'art. 4, comma 4 dello schema di decreto legislativo del 21/5/2004, si tratta di ore sottratte all'orario curricolare per l'intera formazione dai 15 ai 18 anni sia per il sistema dei licei che per l'istruzione e la formazione professionale: meno scuola e più formazione (o lavoro?) in azienda per tutti. Che cosa, poi, faranno gli studenti in azienda allo stato non è dato sapere, anche se la legge delega e lo schema di decreto ripetono di continuo che i percorsi avverranno "sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica" e presumibilmente a sue spese. È forte il rischio di subordinare le finalità delle scuole superiori alle esigenze imprenditoriali con l'aggravante che spesso il sistema delle imprese ha commesso gravi errori anche nell'identificare le proprie esigenze formative (per esempio con le continue oscillazioni tra richieste di specializzazione e richieste di flessibilità cognitiva) e si è

dimostrato fallimentare come soggetto formatore (basti guardare l'esperienza dei *Contratti di Formazione Lavoro*). L'obiettivo della scuola pubblica non è produrre forza lavoro flessibile subordinata alle mutevoli esigenze imprenditoriali, ma quello di formare cittadini consapevoli, dotati di spirito critico, di capacità analitiche, che sappiano fare scelte coscienti e, naturalmente, anche capaci di spendere le proprie competenze sul mercato del lavoro, ma con la capacità di saper valutare cosa, come e perché produrre. La formazione aziendale, di converso, mira a formare competenze rapide, su segmenti specifici, che non fanno cogliere il senso complessivo dei fenomeni. D'altronde già la moda dei *moduli* – di derivazione aziendalistica – ha prodotto danni in tal senso nella scuola pubblica. Naturalmente l'alternanza servirà anche a veicolare valori e ideologia d'impresa: senso della subordinazione, etica del successo individuale misurato in termini economici, competizione individuale. Inoltre, le scuole che aderiranno alla sperimentazione verranno usate nel mercato mediatico come scuole favorevoli a tutta la riforma Moratti. Infine, anche questo segmento della riforma introduce la gerarchizzazione dei docenti, con le figure del tutor e del responsabile di scuola, che – hanno spiegato gli ispettori ministeriali – saranno scelti dai DS sulla base dei criteri elaborati dal Collegio docenti: svolgere queste funzioni servirà, inoltre, per *far carriera* se passano le proposte della commissione ex art. 22 del Ccnl. I docenti chiamati a decidere considerino attentamente tutto questo, non subendo passivamente il solito ragionamento – tipico già di un'impresa privata – per cui "non si può dire no" a dei finanziamenti che arrivano alla scuola. La delibera dei collegi dei docenti è indispensabile per l'attivazione del progetto: invitiamo, pertanto, a non approvare i progetti di sperimentazione per l'alternanza scuola-lavoro e a non deliberare i criteri per la scelta del tutor.

Rilanciamo la lotta contro la riforma nelle superiori

È fortemente negativo il giudizio sui due schemi di decreto legislativo approvati il 21 maggio scorso dal consiglio dei ministri in via preliminare quello sul diritto-dovere all'Istruzione e alla formazione e quello sull'Alternanza scuola-lavoro. La stessa conclusione del testo sul Diritto-Dovere alla formazione, evidenzia l'ambiguità circa le sorti dell'istruzione professionale di Stato, per la quale non è previsto un vero e proprio biennio scisso dal "monoennio" di qualifica che lo caratterizza, mentre si citano espressamente i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, cioè a dire quei corsi che derivano direttamente dai protocolli d'intesa MIUR-Regioni e Istituzioni scolastiche-Centri di formazione professionale (CFP). Tra l'altro, appare chiaro che tali protocolli non riguardano esclusivamente CFP e Istituti professionali, ma spesso ad essere coinvolti dai protocolli sono proprio gli Istituti Tecnici che entrano così a far parte a pieno titolo dei percorsi sperimentali della formazione professionale regionale.

Da un primo monitoraggio effettuato dall'ISFOL nel giugno 2003, sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo di lavoro Miur-Mlps-Regioni sull'attuazione dei protocolli sottoscritti nel 2002 e valevoli per il biennio 2002-03/2003-04, risultano interessate dalla sperimentazione 139 Istituzioni scolastiche e 140 Centri di formazione professionale. La qualità dei percorsi formativi (tutti di durata triennale) traspare dalla loro articolazione oraria: un monte ore annuo variabile da 1.000 a 1.200 ore, suddivise in percentuali a seconda del protocollo. Prendendo ad esempio quello del Lazio l'articolazione oraria nel triennio (3600 ore totali) che ne risulta è la seguente:

- 860 ore (24%) competenze di base e trasversali
- 1420 ore (39%) competenze tecnico-professionali
- 540 ore (15%) personalizzazione
- 600 ore (17%) stage
- 180 ore (5%) valutazione

Secondo il modello adottato dalle regioni per omogeneizzare i curricula, per "competenze di base" bisogna intendere in primo luogo la conoscenza di repertori alfabetici e simboli di uso generalizzato, irrinunciabili per la costruzione di nuovi

saperi; per "competenze trasversali" si devono intendere le capacità personali: ovvero capacità innate e/o apprese, che riguardano la sfera cognitivo-affettiva, già patrimonio del singolo; e per "competenze tecnico professionali" si devono invece intendere competenze che riguardano l'esercizio efficace di attività professionali (punto 2.3, pag 6 documento ISFOL). Se ne deduce allora che all'apprendimento di quanto considerato irrinunciabile per la costruzione di nuovi saperi (che devono trasversalmente intersecarsi con la sfera cognitivo-affettiva), si dedicano meno di 9 ore settimanali (287 ore annue diviso per 33 settimane di lezione) Non desta meraviglia se, per il potenziamento degli obiettivi di apprendimento, si sostiene che le competenze di base "devono essere trasmesse con un approccio didattico diverso da quello tradizionalmente utilizzato dalla scuola e più orientato all'intelligenza pratica, induttiva spaziale" (punto 3, pag 11 documento ISFOL) e neppure se, subito dopo, si sottolinea che "l'analisi delle soluzioni locali per quanto riguarda la docenza delle competenze di base ci rivela situazioni non sempre riconducibili ad unità e che ... in base a questi elementi e/o vincoli si è operato per l'affidamento della docenza delle competenze di base al personale dei Cfp o a quello delle scuole" (punto 3, pag 12 documento ISFOL).

Relativamente allo schema di decreto sull'alternanza scuola-lavoro si rimarca l'ulteriore dequalificazione dell'istruzione, la frantumazione dell'unitarietà dei saperi e il suo degrado verso forme di vero e proprio apprendistato. Si mettono in evidenza in particolare:

- l'art. 4 che prevede che i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, sono percorsi flessibili e possono essere effettuati anche in periodi esterni a quello scolastico;
- l'art. 5 che istituisce due Tutor, uno interno all'istituzione scolastica - i cui compiti saranno riconosciuti economicamente in sede di Ccnl - e uno esterno dipendente da imprese, associazioni, enti.

Questi due punti rappresentano, nell'ottica del rilancio delle mobilitazioni nella secondaria di secondo grado, una importante forma di raccordo con la scuola di base, che su questi due elementi

ha fondato parte della sua battaglia contro la Riforma Moratti.

Da ciò si può partire per coinvolgere il maggior numero di scuole possibili nel prossimo autunno in una lotta capillare nelle superiori, che fino ad ora sono apparse meno coinvolte nel movimento contro la riforma.

Già quanto evidenziato dovrebbe bastare per fugare gli ultimi dubbi di docenti ed Ata sulla possibilità di 'salvarsi' dalla riforma, anche se la percezione degli effetti diretti ed indiretti può essere differente a seconda dell'ordine di scuola cui ci si riferisce. Infatti, negli Istituti Tecnici, in cui gli insegnanti spesso non ritengono che la trasformazione in Formazione Professionale Regionale riguardi la propria scuola, si può pensare che i fondi regionali per le ore aggiuntive di docenza costituiscano una risorsa alla quale non si debba rinunciare, ma il loro inserimento nel piano dei protocolli di intesa regionali li colloca d'ufficio nella sperimentazione triennale della formazione professionale. Cosicché perdita degli alunni, contrazione delle classi e sovrannumerarietà sono elementi che li riguardano direttamente (come dimostra, tra l'altro, la possibilità che i corsi possano essere tenuti indifferentemente da docenti dei Cfp o degli Istituti statali). Negli Istituti Professionali il dubbio non dovrebbe neppure sussistere, perché la trasformazione in Istruzione e Formazione Professionale Regionale è già stata sancita dalla riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dal centro-sinistra.

Il meccanismo dell'alternanza scuola-lavoro (unito alla questione dei Tutor) si associa inoltre strettamente con i problemi determinati dal sistema dell'apprendistato (L. 144/98), i cui confini e rapporti non sono chiari, visto che i/le ragazzi/e, compiuti i 15 anni, possono svolgere l'intera formazione nell'apprendistato, il che significa che gli studenti più fragili non termineranno mai il ciclo di studi regolari.

I due sistemi si rivelano oltretutto interessanti per le imprese (nell'alternanza scuola-lavoro si rischia di creare un canale di assunzione assai dequalificato rivolto alla fascia più debole, senza alcun impegno formativo per le imprese; nell'apprendistato i datori di lavoro hanno la possibilità di sottrarsi agli obblighi di legge), ma non certo per i soggetti più deboli, gli studenti, che potrebbero trovare proprio in ciò, insieme alle famiglie, una ulteriore motivazione alla lotta contro la riforma Moratti.

Proposta per un corso di formazione sulla riforma Moratti

Da alcuni anni il mondo della scuola pubblica sta vivendo momenti di profonda trasformazione, derivati dai processi di riforma avviati dall'autonomia scolastica fino a giungere alla L. 53/2003 e ai relativi decreti applicativi.

Il corso di aggiornamento/autoaggiornamento che proponiamo all'approvazione del Collegio dei docenti rappresenta una riflessione sulla ridefinizione del nostro sistema scolastico prefigurata dalla riforma in questione. Lungi dall'essere una semplice reazione emotiva ai cambiamenti, gli stati d'animo registrati nella scuola pubblica sono di disorientamento, incredulità nonché preoccupazione per il futuro della scuola. Proponiamo un riesame critico dell'intero impianto della riforma al fine di comprenderne radici, motivazioni e possibili conseguenze. Non secondaria è la necessità di contestualizzare il caso italiano all'interno dei processi di trasformazione che investono i meccanismi di produzione e riproduzione del sapere nel mondo globalizzato.

Il Cesp-Cobas fornisce ai Collegi interessati gli strumenti per lo svolgimento del corso in autoaggiornamento ed è altresì disponibile a curarne l'intera gestione, previa richiesta delle singole scuole.

OBIETTIVI

- Acquisire conoscenze sulla normativa scolastica dalla legge sull'autonomia alla legge 53/2003.
- Conoscere la riforma e i nodi essenziali che interessano la trasformazione della scuola.
- Acquisire strumenti per produrre ipotesi alternative alla riforma.

TEMPI E STRUTTURAZIONE DEGLI INCONTRI

Il corso è ripartito in quattro incontri della durata di 3 ore ciascuno, per complessive dodici ore.

PROGRAMMA DI MASSIMA

Le tematiche e l'ordine dei lavori possono essere articolati in maniera diversa in relazione alla tipologia della scuola e ai bisogni espressi dai partecipanti e che risulteranno essere più funzionali al conseguimento degli obiettivi fissati.

1° INCONTRO:

- Il quadro internazionale (Sistemi scolastici in Europa e USA, Rapporti Ocse sull'istruzione, Convenzione di Lisbona)
- I presupposti legislativi della riforma Moratti: la legge sull'autonomia e la riforma del Titolo V della Costituzione
- Sintesi della legge 53/2003 e dei decreti applicativi

2° INCONTRO:

- Il piano di studi personalizzato
- Il portfolio
- Il tutor

3° INCONTRO:

- L'assetto del gruppo classe secondo la riforma. Le strategie di insegnamento/apprendimento

4° INCONTRO:

- Le indicazioni di programma e ipotesi progettuali per il Piano dell'offerta formativa

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Gli incontri si svolgeranno secondo diverse modalità ritenute più opportune: relazioni, letture, lavori in piccolo gruppo, ecc.

STRUMENTI

Normativa di riferimento. Dossier di analisi e commenti relativi alla Riforma del 1° Ciclo e delle Superiori. Sintetica presentazione in *PowerPoint* dei contenuti trattati.

CESP - COBAS

Il CESP, Centro Studi per la Scuola Pubblica, nasce nel 1999 con l'intento di affiancare alla attività politica e sindacale uno specifico spazio di riflessione culturale e didattica sulla scuola, organizzando seminari, convegni, attività di aggiornamento e pubblicazioni. I principi di riferimento del CESP sono la difesa della scuola pubblica statale, l'opposizione alle diverse forme di privatizzazione e mercificazione del sapere e ai processi di aziendalizzazione che stanno avanzando da alcuni anni a ritmi inediti e preoccupanti. Parallelamente ad un circuito di iniziative coordinate a livello nazionale, anche localmente stanno crescendo articolazioni dell'Associazione che organizzano attività a livello provinciale e regionale.

Cesp Sicilia - piazza Unità d'Italia 11 - Palermo - tel. 091 349192 tel/fax 091 349250 - cobas.pa@libero.it

La legge delega 53/2003 di riforma della scuola

Art. 1 - Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale

1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, e di comuni e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.

2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro per la Funzione Pubblica e con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.

3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno di:

- a) riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- b) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
- c) sviluppo delle tecnologie multimediali e dell'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti creative e collaborative degli studenti;
- d) sviluppo dell'attività motoria e delle competenze ludico-sportive degli studenti;
- e) valorizzazione professionale del personale docente;
- f) iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
- g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
- h) valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata);
- i) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- l) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
- m) interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.

4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 2 - Sistema educativo di istruzione e di formazione

1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
- b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale e morale, anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed alla civiltà europea;
- c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e garantendo, attraverso adeguati interventi, l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale fine dal Piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6, della presente legge;
- d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
- e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. È assicurata la generalizzazione dell'offerta

formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità e modalità organizzative;

f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è assicurato, altresì, il raccordo con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione Europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e all'evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistemica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità

caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'Università e all'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al quinto anno dà accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore;

h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'Università e all'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le Università e con l'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;

i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le Università, con le istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'Alta Formazione, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;

l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà locali.

Art. 3 - Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli studenti, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione

e di formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;

b) ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;

c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Art. 4 - Alternanza scuola-lavoro

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro delle Attività Produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro; le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti di istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo e l'assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell'alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.

Art. 5 - Formazione degli insegnanti

1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la formazione iniziale è di pari dignità per tutti i docenti e si svolge nelle Università presso i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;

b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, e all'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfaccoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminente finalità di approfondimento disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;

c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;

d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a), ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le Università, sentita la Direzione scolastica regionale, definiscono nei regolamenti didattici di Ateneo l'istituzione e l'organizzazione di apposite strutture di Ateneo o d'Interateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;

f) le strutture didattiche di Ateneo o d'Interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

2. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di Alta Formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano,

con i necessari adattamenti, i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per coloro che, sprovvisti dell'abilitazione all'insegnamento secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea o del diploma di Istituto superiore di educazione fisica (Isef) o di Accademia di Belle Arti o di Istituto superiore per le industrie artistiche o di Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici, anche per consentire loro un'abbreviazione del percorso degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in Scienze della formazione primaria di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell'iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle Autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato le relative prove di accesso. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esami di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente, altresì, l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "I concorsi hanno funzione abilitante." sono soppresse.

Art. 6 - Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 7 - Disposizioni finali e attuative

1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede alla:

- a) individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione delle discipline;
- b) determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
- c) definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi

formativi ai percorsi scolastici.

2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.

4. Per gli anni scolastici 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006 possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per l'anno scolastico 2003/2004 possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla scuola dell'infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella misura massima di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia di euro per l'anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003/2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), garantendo, comunque, il rispetto del predetto limite di spesa.

6. All'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge Finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.

7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11/ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

9. Il parere di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

10. Con periodicità annuale, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze procedono alla verifica delle occorrenze finanziarie in relazione alla graduale attuazione della riforma, a fronte delle somme stanziare annualmente in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese dovranno trovare copertura ai sensi dell'articolo 11/ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

11. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.

13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.

La riforma in controluce

La Legge delega

Il ricorso alla delega è il segno evidente dell'esclusione dalla discussione tanto del paese che del Parlamento, di chi, come noi, vede nel processo di riforma il tentativo di liquidare definitivamente la scuola pubblica statale, appaltandola al mondo delle imprese e a quello confessionale.

Il nuovo Titolo V della Costituzione: la parcellizzazione della scuola

Secondo Bertagna il nuovo Titolo V affida gli attuali istituti professionali e buona parte dei tecnici alle Regioni e imporrebbe quindi l'esistenza di due percorsi paralleli. Per evitare che questa canalizzazione diventi una discriminazione (da un lato il sapere e dall'altro il mestiere) dovrebbe essere garantita l'equivalenza dei due percorsi, equivalenza che però nella legge è solo enunciata, auspicata, restando nella realtà dei fatti di ben difficile realizzazione.

Sempre la stessa Legge Costituzionale n. 3/2001 avrebbe inoltre posto obbligo scolastico e formativo sullo stesso piano: non sarebbe, pertanto, più possibile, sempre secondo Bertagna, concepire l'istruzione come educativa e la formazione come addestrativa in questo nuovo contesto costituzionale e sarebbe quindi anche regressivo riproporre sia la questione della scelta "precoce" a 14 anni nonché la distinzione tra obbligo scolastico e obbligo formativo.

Alle Regioni viene inoltre riservata, oltre alle specifiche competenze relative alla formazione professionale, una quota del curriculum obbligatorio.

L'autonomia scolastica: il principale strumento di attuazione della riforma

La coerenza con l'autonomia scolastica (art. 21 L. 59/97 e successivi regolamenti), il suo rispetto e il suo sviluppo all'interno di questa riforma, è ribadita per ben tre volte nel primo articolo della legge, essa infatti si presta ad essere uno strumento

formidabile per la realizzazione del disegno di dividere e mettere in competizione tra loro le singole scuole, sulla via della loro totale privatizzazione.

Cos'è, infatti, questa trasformazione delle scuole statali in imprese con cui le famiglie e gli studenti stipulano un contratto sulla base del Piano dell'offerta formativa (DPR 275/99), se non la privatizzazione della scuola pubblica? Una privatizzazione che si realizza nell'imporre alle scuole il modello privato del "mercato": in cui ognuno produce una specifica merce (la formazione) per rispondere ad una domanda che proviene da un preciso settore di potenziali clienti (studenti e famiglie), adeguandosi contestualmente alla dimensione gerarchica dell'impresa: dirigenti, tutor e figure varie.

Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione: che fine fa l'obbligo?

È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato.

Secondo il Gruppo Ristretto di Lavoro voluto dalla Moratti "il principio dell'obbligo formativo deve avere la precedenza su quello di obbligo scolastico e pertanto lo vanifica". L'obbligo formativo si articola in un ridotto obbligo scolastico dai 6 ai 14 anni e nella successiva scelta tra istruzione e formazione.

Ciclo primario, secondario e terziario: selezione continua Che fine fanno gli asili nido?

Gli Asili Nido nati negli anni '70 hanno rappresentato una grande conquista per le donne, per i bambini e per l'intera società. Nella legge non c'è alcun riferimento ad essi.

Se l'abbassamento dell'età d'ingresso alla Scuola dell'infanzia dovesse essere

interpretato come una parziale risposta alla mancanza o insufficienza dei Nidi, a ben vedere questa anticipazione rischia invece di produrre l'abbassamento della qualità della Scuola dell'infanzia e un abbandono totale di quel po' che resta dei Nidi pubblici. Infatti, abbassare l'età dei bambini in sezioni già sovraffollate (fino a 28 bambini con un'insegnante al mattino e una al pomeriggio, risultato di una politica aberrante di contenimento dei costi, art. 14 DM 331/98), oltre a vanificare qualsiasi contenuto educativo rischia di mettere a repentaglio anche la pura assistenza; le strutture delle materne sono spesso inadeguate ad accogliere bambini più piccoli; infine, se è già da ritenere troppo corto l'attuale ciclo 0-3 (o più spesso 1-3 anni), visto che il senso del lavoro svolto con bambini così piccoli lo si può cogliere, in termini di socializzazione, comunicazione e autonomia, solo verso i 3 anni, la prematura interruzione dello stesso non può che vanificarne gli esiti.

Tutto questo nonostante la richiesta di Nido sia in continua crescita, non solo per la legittima esigenza di un buon posto dove lasciare il bambino per i genitori che lavorano, ma soprattutto perché esso soddisfa una prima richiesta di contenuti educativi e formativi per il bambino e supporta i genitori anche a vivere in maniera più libera e consapevole maternità e paternità.

La scuola dell'infanzia

La legge dopo aver quindi omesso qualunque riferimento agli asili nido, prevede (art. 2, c. 1, lett. e) tre anni di scuola dell'infanzia (frequentata già oggi da 103 bambini su 100 - grazie alla presenza dei migranti).

1. Elementare e media (art. 2, c. 1, lett. f). Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di 5 anni (1+2+2), e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3 anni (2+1), in una continuità verticale che prevede un'ulteriore sviluppo degli istituti comprensivi. A partire dall'ultimo anno della scuola primaria si realizza un forte salto anche qualitativo nel modo con cui l'allievo si accosta a sé, al mondo, agli altri: viene mantenuta

una scuola secondaria intermedia tra la primaria e il superiore, come, per altro, accade in tutta Europa, tranne dove si comincia a 7 anni.

Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante e la funzione d'orientamento dovrebbe diventare uno dei compiti principali della scuola media, che poi dovrebbe anche seguirne gli esiti nel ciclo successivo.

2. Liceo e istruzione - formazione professionale (art. 2, c. 1, lett. g). Secondo Bertagna la L. 30/2000 poneva troppo precocemente una prima scelta responsabile a 13 anni, e contemporaneamente quella da realizzarsi a 15 appariva solo residuale, rassegnata, per le difficoltà incontrate, a concludersi al più presto e più facilmente (?) possibile nella formazione professionale. Tutto quindi si risolve spostando la scelta a 14 anni, alla conclusione di un ciclo e all'apertura di un altro, di cui quattro di obbligo formativo, con i primi due che dovrebbero autenticare o riorientare la scelta, ossia definire via via le opzioni più facilmente praticabili dagli allievi in difficoltà?. Tanto che ai 15 anni si apre la possibilità dell'alternanza scuola-lavoro per ottenere qualifiche e diplomi.

I Licei

I licei hanno durata quinquennale (2+2+1), si concludono con un esame di Stato e con un consiglio d'orientamento verso il settore terziario. Settore in cui si prevede l'istituzione del sistema di formazione superiore accanto all'università, paragonabile a scuole universitarie professionali, anche queste con accesso previa verifica/selezione.

I professionali

Lo stesso Bertagna, in un primo tempo, sostiene, in maniera condivisibile, l'irrealizzabilità del "paradigma domandista": l'azienda chiede la scuola risponde, ma poi, contraddittoriamente, pretende addirittura di decifrare quali siano "le attuali richieste immediate e specifiche del mercato del lavoro": spessore culturale e polivalenza professionale con progressive e flessibili

specializzazioni. E quali gli strumenti per soddisfarle: l'apprendistato che si trasforma nell'alternanza scuola-lavoro.

I titoli e le qualifiche costituiranno la condizione per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore; e quelli conseguiti al termine di percorsi di durata almeno quadriennale consentiranno di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università previa frequenza di un anno integrativo.

All'interno di questo secondo ciclo sarebbe aperta e assistita un'ipotetica possibilità di cambiare indirizzo mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta - passerelle in orizzontale e verticale con verifica delle competenze acquisite- e comunque la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati.

3. Università e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

Per l'accesso al settore terziario è raccomandata la piena attuazione, e l'estensione, dell'obbligo alla selezione (art. 6 comma 1 DM 509/99) con l'attivazione di eventuali moduli di riallineamento svolti da docenti delle secondarie selezionati dalle università

La formazione universitaria degli insegnanti

La loro formazione iniziale, di pari dignità e durata per tutti i docenti, si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica. La programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata sulla base dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle istituzioni scolastiche. Le università definiscono nei regolamenti didattici di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche; Questa stessa struttura curerà anche la formazione in servizio delle nuove figure di sistema, dei superprofessori: insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento

dell'attività educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.

La valutazione (art. 3)

È già stata ipotizzata una specifica figura, "una professionalità da premiare contrattualmente come per il coordinatore", perché "la verifica e la valutazione sono cose molto serie che esigono scienza - pedagogia, docimologia, psicologia, sociologia, antropologia, diritto oltre che sapere disciplinare - e coscienza - responsabilità, impegno", parola di Bertagna. Quindi, sempre con procedure eterodirette, cui i docenti devono conformarsi, risulta necessario un aggiornamento sulle tecniche di valutazione.

Valutazione interna degli allievi

Ai docenti sono affidate la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli allievi la certificazione delle competenze, e la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo consentito con al massimo un solo debito per superare (la divisione in minicicli biennali sarebbe finalizzata ad ottenere maggiore flessibilità e recuperi).

Il ripristino del voto di condotta, che dovrebbe attestare il grado di maturità sociale e responsabilità, viene giustificato dalla "inscindibile unità di logica ed etica tra istruzione ed educazione", ma proprio perché inscindibili pare paradossale prevederne poi una valutazione separata, se non per esaltare il carattere "conformistico" del voto di condotta.

L'esame di Stato dà sempre più peso alle famigerate "prove oggettive" predisposte e gestite dall'INValSI.

Valutazione esterna delle scuole

L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione effettuerà verifiche sulla qualità complessiva delle scuole. Sono già stati suggeriti il testing, una valutazione annuale degli alunni all'inizio dei bienni/periodi, un'indagine campionaria generale non utilizzabile dalle scuole, dai docenti, dalle famiglie; e infine un'estensione a tutte le classi della valutazione per un confronto (di mercato?) tra le scuole.

Lo schema di decreto sull'alternanza scuola-lavoro

Schema di decreto legislativo approvato dal CdM il 21/5/2004

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, nell'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni, possono svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di studio e di lavoro.

2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

3. Rimane ferma la possibilità, per gli studenti del secondo ciclo, di acquisire crediti formativi attraverso la partecipazione ad esperienze formative collegate al mondo del lavoro, ivi compresi i tirocini di orientamento e formazione.

4. Le istituzioni scolastiche o formative definiscono i criteri per offrire al più ampio numero di studenti la possibilità di frequentare i percorsi in alternanza nei limiti delle risorse assegnate di cui all'articolo 8.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di formazione e istruzione militare.

Articolo 2 - Finalità dell'alternanza

1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni

individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:

a. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;

e. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della valutazione del sistema dell'alternanza scuola lavoro è istituito, a livello nazionale, un apposito Comitato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Comitato è istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati e delle Parti sociali, rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 3 - Convenzioni

1. Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente assegnate allo scopo, apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo i criteri generali definiti dal Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, anche per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed il sistema tutoriale.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.

Articolo 4 - Organizzazione didattica

1. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, svolte anche in imprese simulate, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni.

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 5 - Sistema tutoriale

1. Nei percorsi in alternanza il sistema tutoriale è preordinato alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del lavoro e il territorio. L'assistenza tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza è svolta dal tutor formativo interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.

2. Il tutor formativo interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti che seguono percorsi in alternanza scuola-lavoro e verifica, con la collaborazione del tutor esterno di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in alternanza.

3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi. Lo svolgimento dei predetti compiti non comporta comunque oneri a carico dell'istituzione scolastica o formativa.

4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico compenso, in sede di contrattazione collettiva.

5. La previsione del sistema tutoriale di cui al comma 1, relativamente alla formazione professionale, rappresenta norma di principio per la legislazione regionale.

Articolo 6 - Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003 n. 53 e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite, che costituiscono crediti, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della

qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato.

3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.

4. Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista dall'articolo 3, comma 1 lett. a) della legge n.53/2003, una certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, definisce con proprio decreto il modello di certificazione da adottare.

Articolo 7 - Percorsi integrati

1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le Regioni, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi integrati, attuativi di piani di studio progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi.

Articolo 8 - Risorse

1. Gli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione sono realizzati a valere sugli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per un importo di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a partire dall'anno 2005.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni. Al potenziamento degli interventi concorrono le ulteriori eventuali risorse, stanziati dal Ministero per le attività produttive per gli incentivi alle imprese, la valorizzazione delle imprese e l'assistenza tutoriale, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b) della legge 28 marzo 2003, n.53, nonché da altri soggetti pubblici e privati, anche con riferimento a quelle messe a disposizione dall'Unione europea.

Articolo 9 - Disciplina transitoria

1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.

2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al precedente comma, le Regioni e le Province autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.

Il parere del Cnpi sullo Schema di decreto sull'alternanza scuola-lavoro

(Prot. n. 11672
Roma, 15 luglio 2004)

OGGETTO: Parere sullo schema di decreto legislativo concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza "scuola - lavoro", ai sensi dell'art. 4 della legge 28.3.2003, n. 53.

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

(omissis)

ESPRIME

il proprio parere nei seguenti termini:

Premessa

In premessa, il CNPI dichiara di adottare il metodo della comparazione, ovvero mettendo a confronto il testo della legge n. 53/03 con il dettato dello schema di decreto, nell'intento di pervenire ad una lettura oggettiva e, quindi, alla formulazione del parere richiesto, da intendersi in termini di osservazioni e rilievi, sulla base di una puntuale e sistematica analisi.

Il CNPI ritiene tuttavia che l'ermeneutica del testo legislativo in esame postuli il richiamo ad elementi di contesto che, lungi dall'aver natura solo formale, sembrano incidere significativamente sull'attuazione dell'alternanza e sul ruolo che essa riveste all'interno del sistema educativo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, quali:

- la mancanza di provvedimenti definitivi che traccino il quadro del secondo ciclo e definiscano gli obiettivi di apprendimento in coerenza con i livelli essenziali delle prestazioni e il profilo di uscita degli alunni;
- le incertezze gravanti circa l'estensione del principio di autonomia, costituzionalmente garantito, anche alle istituzioni formative e non solo a quelle scolastiche;
- la carenza di linee di riferimento relative alle modalità organizzative ed all'individuazione delle risorse umane e finanziarie;
- l'assenza di una chiara identificazione dei profili e dei requisiti che le imprese coinvolte devono possedere.

Tanto premesso, il Cnpi fa rilevare che l'alternanza scuola-lavoro, anche alla luce del dettato di cui all'art.4 della L.53/03, debba essere intesa come strategia didattica del secondo ciclo, in grado di rispondere a bisogni formativi individuali connessi con diversi stili cognitivi di apprendimento per mettere l'allievo nelle condizioni di percepire la complessità del sistema del lavoro, favorire forme di auto orientamento scolastico e professionale e promuovere l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, muovendo da problemi concreti, contestualizzati e connessi all'esperienza lavorativa.

In tal senso l'alternanza, lungi dall'essere un percorso limitato solo ad alcuni indirizzi o destinato al recupero di alunni in difficoltà, si configura come metodologia

d'insegnamento/apprendimento atta a perseguire finalità educative e formative nell'ambito del sistema dei Licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, anche ai fini della correlazione dell'offerta educativa con lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio e del raccordo tra la formazione d'aula e l'esperienza pratica.

Il Cnpi, pur valutando positivamente la definizione che all'art.1 c.1 dello schema di decreto legislativo si dà dell'alternanza "come modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo", non può non rilevare l'incongruenza esistente tra detta definizione e quella che si dà all'art. 2 c. 2, là dove l'alternanza è intesa come "sistema". Al riguardo, il CNPI, nell'evidenziare che una siffatta definizione contraddice apertamente sia il dettato di cui all'art. 4 della L.53/03, sia l'intero impianto del sistema educativo dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale, ritiene necessario che siano prefigurate già nel testo del decreto tutte le condizioni di fattibilità dell'alternanza come metodologia didattica. Si impone di conseguenza l'esigenza di definire in termini chiari ed inequivocabili:

- le competenze delle istituzioni scolastiche o formative;
- il ruolo del tutor interno;
- i criteri a tutela della spendibilità dei crediti formativi e dei titoli di studio conseguiti.

Tutte questioni queste che assumono una significativa rilevanza strategica alla luce dei provvedimenti previsti per l'attuazione delle norme regolamentanti il diritto dovere all'istruzione ed alla formazione e per l'intreccio esistente tra gli ambiti di competenza delle istituzioni scolastiche operanti in regime di autonomia e quelli spettanti alle regioni sulla base delle disposizioni di cui all'art.117 del novellato Titolo V della Costituzione.

1. Le competenze delle istituzioni scolastiche e formative, il ruolo del tutor ed i percorsi in alternanza

Per quanto attiene le competenze delle istituzioni scolastiche in materia di alternanza, in considerazione di quanto previsto all'art.1 c. 2 dello schema di decreto, il Cnpi ravvisa una attenuazione del ruolo progettuale e gestionale delle istituzioni scolastiche o formative, nonché una chiara discrasia tra detto comma e quanto indicato all'art. 4 c. 1 della legge 53/03, là dove chiaramente il legislatore attribuisce alle citate istituzioni la progettazione, l'attuazione e la valutazione dei percorsi in alternanza.

Una discrasia questa che, a parere del Cnpi, consegue alla incertezze che traspaiono nel testo del decreto a riguardo delle competenze spettanti alle istituzioni scolastiche o formative in materia di progettazione delle attività formative ed all'approssimazione con la quale si considera il ruolo dei docenti e quello del tutor interno.

Alla luce di dette considerazioni, il Cnpi ritiene, pertanto, che il testo del decreto debba richiamare il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative anche al fine di dare seguito a quanto disposto all'art. 7 dello schema di decreto in esame che riconosce alle istituzioni scolastiche la possibilità di collegarsi "con

il sistema dell'istruzione e formazione professionale".

Il Cnpi ritiene, altresì, che si debbano chiarire ancor più i compiti del tutor interno, fermo restando che la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle attività in alternanza siano competenze afferenti l'area docente. In tale prospettiva, il CNPI sostiene che il tutor interno debba svolgere la sua attività in coerenza con le finalità ed i modelli organizzativi definiti con il piano dell'offerta formativa e che il previsto istituto contrattuale ne debba definire modalità e condizioni di esercizio. Il CNPI ritiene, comunque, che, nella attuale fase transitoria, gli organi collegiali siano competenti per tutte le materie riguardanti l'attività tutoriale e che, in prospettiva, le istituzioni scolastiche e formative debbano essere destinatarie di adeguate ed aggiuntive risorse umane ed economiche.

2. Istituzioni scolastiche, istituzioni formative ed Enti territoriali

È convinzione del Cnpi che la disposizione di cui all'art. 8 c. 2 dello schema di decreto, ovvero la previsione di far dipendere la realizzazione dei progetti in alternanza dalle "risorse destinate ai percorsi di formazione professionale" confligga con la piena attuazione del "diritto - dovere" all'istruzione e con il conseguente riconoscimento a ciascuno ed a tutti dell'esercizio del diritto alle pari opportunità formative.

Il passaggio dal diritto formale a quello sostanziale postula, infatti, l'intervento attivo delle istituzioni. E questo vale ancor più quando tale intervento riguarda la modulazione di attività didattiche mirate al successo formativo ed alla piena realizzazione della persona come cittadino e come lavoratore.

D'altronde, solo all'interno di un sistema educativo caratterizzato da una sicura unitarietà e solidità d'impianto è possibile raggiungere gli obiettivi programmatici fissati in materia d'istruzione e di formazione professionale nella Conferenza di Lisbona e, nel contempo, riconoscere alle Regioni ed alle Province autonome quel ruolo attivo che l'art. 117 della Costituzione loro affida in materia d'istruzione e di istruzione e formazione professionale.

Per detti motivi il Cnpi ritiene, altresì, indispensabile che si pervenga, nel breve tempo, alla definizione degli standard minimi di competenze, anche per dare seguito a quanto disposto all'art. 6 commi 2, 3 e 4 dello schema di decreto e, quindi, per porre in essere le condizioni per valutare la qualità dell'offerta formativa e consentire la spendibilità dei titoli conseguiti.

3. I modelli organizzativi

Per quanto riguarda i modelli organizzativi, il Cnpi rileva tre ordini di questioni quali quelli riguardanti:

- la costituzione del Comitato nazionale di cui all'art. 2 c. 2 del decreto in esame;
- la previsione di attività in alternanza in situazione di simulazione di cui all'art. 4 c. 1;
- il monte orario complessivo da destinare annualmente alle attività in alternanza, di cui all'art. 4.

Al riguardo del primo punto, il Cnpi, mentre apprezza la previsione di un Comitato nazionale avente, come si rileva all'art. 2 c. 2 dello schema di decreto, tra le finalità quelle dello sviluppo dei percorsi in alternanza, per altro verso sollecita l'istituzione di comitati regionali con funzione di raccordo tra le istanze nazionali e quelle territoriali, fermo restando la necessità che la composizione degli stessi sia snella e meno pletorica di quella

prevista dallo schema di decreto. E questo, sia per evitare forme di centralismo, sia per scongiurare il pericolo della frammentazione dell'offerta formativa ma, soprattutto, per promuovere e diffondere una vera ed autentica cultura del lavoro.

Inoltre, con riferimento alle competenze attribuite dall'art. 3 dello schema di decreto al già citato Comitato, "per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed il sistema tutoriale", il Cnpi sostiene che sulle decisioni attinenti questi aspetti, si debba esprimere anche il mondo della scuola. In tale senso, una possibile soluzione può essere rappresentata dall'acquisizione del parere dell'organo collegiale territoriale o nazionale.

Per quanto attiene poi l'indicazione di cui all'art. 4 c. 1 del decreto, ovvero la possibilità di realizzare esperienze di lavoro in situazione di simulazione, il Cnpi ritiene che, nella fattispecie, debbano essere garantite tutte le condizioni e le modalità atte a fare dell'alternanza una metodologia didattica innovativa e che debbano essere definiti previamente gli ambiti ed i limiti di competenza delle istituzioni scolastiche ed educative in materia di simulazione. In tal caso le istituzioni scolastiche dovranno essere dotate di strutture e risorse adeguate.

Al riguardo, infine, di quanto disposto all'art. 4 c. 4 dello schema di decreto, il Cnpi ritiene che vada esplicitato cosa si debba intendere per "orario complessivo", e quindi che si debba chiarire se tale dizione è da riferirsi al monte ore curriculare, oppure, come sembra evincersi dalla lettura della relazione tecnica allegata al decreto in esame, al solo monte ore opzionale o facoltativo.

Alla luce di quanto sopra esplicitato, il Cnpi, ribadisce che le norme regolamentanti i percorsi in alternanza andrebbero emanate di concerto con quelle regolamentanti l'attuazione del secondo ciclo e ritiene che il testo del decreto presenti contraddizioni ed aspetti problematici quali, in particolare:

- la dicitura "l'intera formazione" sembra avvalorare l'interpretazione dell'alternanza come sistema piuttosto che quella, più condivisibile, di "percorso" (art. 1 c. 1);
- la formulazione "il più ampio numero di studenti" contrasta con l'idea di alternanza come scelta metodologica potenzialmente rivolta a tutti gli studenti (art. 1 c. 4);
- il riferimento all'alternanza come "sistema" mal si adatta ad una concezione dell'alternanza come metodologia d'insegnamento/apprendimento (art. 2 c. 2);
- i compiti e la composizione del comitato nazionale sembrano limitare le prerogative delle Regioni in materia d'istruzione e di istruzione e formazione professionale. Non risulta chiaro, inoltre, il rapporto tra l'attività del Comitato ed i compiti dell'Invalsi (art. 2 c. 2).

Il Cnpi ritiene, altresì, che sia necessario fare chiarezza sul ruolo della formazione professionale in rapporto al sistema dell'istruzione e dell'istruzione e formazione professionale.

Il Cnpi auspica, infine, che le osservazioni ed i rilievi siano attentamente valutati e che, conseguentemente, se ne tenga adeguatamente conto in sede di emanazione dell'atto definitivo.

Il Segretario
M.R. Cocca

Il Vice Presidente
M. Guglietti

La proposta di Confindustria

Un documento elaborato dopo gli incontri al tavolo di lavoro tecnico costituito presso l'ISFOL, con la partecipazione del Ministero dell'istruzione e del Ministero del Lavoro, Organizzazioni sindacali ed alcune Regioni

Premessa

Da sempre Confindustria ha puntato alla creazione di un sistema educativo e formativo in grado di costruire le competenze professionali del futuro, attraverso:

- L'innalzamento del livello culturale di base
- Un maggiore coordinamento tra istituzioni formative
- L'integrazione dell'impresa nel processo formativo
- Il collegamento con la domanda

Particolare attenzione deve essere dedicata al ruolo del sistema produttivo e al contributo che questo può dare al sistema educativo e formativo, per la continua innovazione dei saperi, dei metodi e delle infrastrutture.

Una formazione di alto livello, in grado di adeguarsi continuamente nei metodi e nei contenuti ai cambiamenti dei sistemi economici e di anticiparli è l'unico strumento per garantire e - se possibile - accrescere il livello economico e di benessere raggiunto dalla nostra società. E per fare questo, l'integrazione con il sistema delle imprese è un passo fondamentale.

D'altro canto cresce l'insoddisfazione dei giovani verso l'insegnamento ex cattedra, cui la lettura scientifica più avvertita tende a sostituire in misure sempre più rilevanti modalità di apprendimento basate sull'esperienza e certificate dal punto di vista degli esiti.

I principi della riforma

L'art. 4 della legge 53/2003 introduce una nuova possibilità di integrazione tra scuola e mondo del lavoro, prevedendo la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo anche in alternanza scuola-lavoro, a partire dal compimento del 15° annodi età.

È fondamentale chiarire che l'alternanza non è un nuovo ordinamento scolastico. È invece una modalità di realizzazione dell'autonomia didattica.

L'alternanza è una modalità didattica finalizzata a conseguire ed arricchire gli obiettivi del percorso di istruzione o di formazione anche integrato di riferimento, e si realizza attraverso esperienze in contesti lavorativi che devono essere adeguati all'accoglienza e alla formazione; si articola in moduli di formazione in aula, presso qualsiasi struttura formativa che realizza percorsi del secondo ciclo, e moduli di esperienza pratica in azienda.

Occorre distinguere l'alternanza lavorativa da quella formativa.

La prima tipologia coincide nel nostro ordinamento con l'apprendistato. Si tratta di un'alternanza su base contrattuale, dove si ha una prevalenza del tempo speso in azienda e viene dedicato un tempo rilevante, ma decisamente minore, alla formazione.

L'alternanza formativa, viceversa, non ha una base contrattuale e l'obiettivo fondamentale appare quello di fornire una formazione, sia di tipo scolastico, sia basata sull'esperienza pratica, che consenta ai giovani di conseguire metodologia didattica innovativa. Potranno essere svolte esperienze di alternanza sia nel canale tradizionale scolastico (corsi quinquennali dei licei generalisti e dei licei tecnologici divisi in indirizzi professionalizzanti), che nel nuovo canale della istruzione e formazione professionale.

Occorre ricordare che l'art. 4 non introduce una modalità didattica del tutto assente nel sistema formativo italiano. Di fatto

esistono numerosi CFP, Istituti tecnici e professionali che da tempo caratterizzano la loro offerta formativa mediante esperienze di alternanza tra periodi di formazione in aula ed esperienze di tirocinio/stage progettate in modo tale da assicurarne un'effettiva efficacia di apprendimento. La differenza tra il modo con cui spesso è stato inteso il tirocinio (ex art. 18 l. 196/97) e l'alternanza (ex art. 4, l. 53/2003) si colloca a tre livelli:

- L'individuazione dei fabbisogni (spesso ignorata nel tirocinio)
- La progettazione della sostituibilità del tempo passato in azienda a segmenti del programma scolastico
- Lo stretto collegamento tra tirocinio (che può essere sia intermedio che finale) e programma didattico.

La differenza dell'alternanza formativa rispetto all'apprendistato (ex art. 16 l. 196/97) si colloca a livello di stato giuridico dell'utente (studente nel primo caso, lavoratore nel secondo) e di prevalenza del momento in azienda rispetto a quello in strutture formative esterne. Scopo precipuo dell'alternanza è migliorare l'efficacia didattica del percorso scolastico e formativo, fornendo al tempo stesso al giovane maggiori opportunità di inserire un'esperienza in impresa durante il proprio percorso di formazione.

L'art. 4 prevede che il nuovo modello sia "progettato, attuato e valutato dall'istituzione scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, ... sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza, ... disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro".

L'obiettivo è quello di assicurare ai giovani che optino per tale modalità "oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro".

Anche da un punto di vista di status giuridico del giovane, egli rimane uno studente: l'alternanza infatti, si svolge "sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa".

La responsabilità fondamentale è quindi della scuola o del CFP. Ciò avvicina il "modello" italiano a quello cosiddetto "integrato", proprio dei Paesi mediterranei, che vede la centralità della scuola o del centro di formazione, al contrario del modello duale, di matrice tedesca, in cui le imprese gestiscono parte della formazione nell'ambito di una forte regolazione pubblica.

Descrizione del modello

L'origine dei percorsi

L'alternanza formativa, anche a differenza delle precedenti esperienze di tirocinio, si caratterizza per il fatto che l'educazione formale e l'esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo, di durata pluriennale, che fin dall'origine viene pensato, realizzato e valutato in cooperazione tra scuola e mondo del lavoro.

La progettazione dei percorsi di alternanza si inserisce nel quadro dei fabbisogni di professionalità delle imprese individuati e deve misurarsi con il curriculum, per evidenziare l'apporto che può essere utilmente fornito dall'esperienza in azienda al raggiungimento degli obiettivi formativi.

Le modalità di descrizione dei fabbisogni devono essere tali da fornire informazioni attendibili e gestibili da parte del sistema formativo e delle imprese. L'attendibilità comporta una

rilevazione direttamente alla fonte della domanda di professionalità (imprese). La gestibilità significa fornire indicazioni "aggregate", che, pur non essendo così generiche da non individuare gli aspetti funzionali, non siano però troppo specifiche e quindi difficilmente recepibili dai sistemi formativi extra aziendali.

Quanto appena descritto è in sintesi il modello scientifico adottato da Confindustria e Cgil, Cisl, Uil nell'accordo del 23 gennaio 1993 e ampiamente sperimentato con successo in questi ultimi anni.

Un siffatto tipo di modello sottintende che esperienze di apprendimento sul lavoro o in alternanza formazione-lavoro possono utilmente contribuire a realizzare la professionalità terminale.

A questo proposito, va introdotto un chiarimento di impostazione: l'alternanza è un metodo per realizzare il progressivo avvicinamento verso la professionalità "terminale", ma tale "marcia" di avvicinamento deve essere progressiva in funzione dell'età e degli obiettivi formativi propri di ogni fascia d'età.

Occorre chiarire insomma che l'alternanza è una modalità didattica flessibile che si adatta agli scopi precisi dell'ordinamento di studi a cui è applicata, differenziandosi progressivamente da un minimo a un massimo di ore passate in impresa. Il numero di ore sarà variabile a seconda della progettualità relativa allo specifico percorso formativo.

La didattica

Premessa

Gli obiettivi formativi dell'alternanza possono essere schematicamente quattro:

- Il primo è quello didattico: l'alternanza (secondo gli studi di Schwartz, Gardner e Morin) favorisce la motivazione allo studio e l'accelerazione dei processi di apprendimento.
- Il secondo è quello orientativo, ovvero finalizzato ad aiutare il giovane ad acquisire una conoscenza del mondo del lavoro (ritmi, logiche, stili dell'impresa) e delle capacità richieste, ed inoltre utile a scoprire le vocazioni personali.
- Il terzo, nel fornire una maggiore opportunità di professionalizzazione, perviene all'acquisizione di alcune competenze professionali di base spendibili nel mondo del lavoro.
- Il quarto è un percorso che avvicina maggiormente ad una professionalità completa.

Questa pluralità di obiettivi mantiene però la sua unitarietà nel fine di un progressivo "avvicinamento" al mondo del lavoro.

Nella definizione delle modalità di funzionamento dell'alternanza, occorre fare sì che siano conservate le caratteristiche peculiari dello strumento (modularità, programmazione, erogazione, valutazione condivisa, ecc...), ma che sia salvaguardata la necessaria "flessibilità" nella regolazione.

Tale flessibilità consentirà all'alternanza:

- di adattarsi ai differenti obiettivi formativi possibili
- di adattarsi alle diversità territoriali in termini di condizioni di partenza (presenza di imprese)
- di farsi strada in modo progressivo nella cultura scolastica, delle imprese e delle famiglie
- di avere comunque una regolazione che eviti sperimentazioni infinite

Articolazione

I percorsi di alternanza si realizzano attraverso la partecipazione a moduli di formazione realizzati presso strutture formative che attuano i percorsi del 2° ciclo (licei, ecc.) e a moduli di esperienza in impresa.

I moduli possono essere di tre tipi: iniziali, intermedi e finali, e

danno luogo al riconoscimento di crediti formativi.

I moduli iniziali sono di orientamento, brevi e senza implicazioni direttamente professionalizzanti, ma con l'obiettivo di introdurre alla "cultura d'impresa" e vanno comunque preceduti da azioni di orientamento all'alternanza realizzate dall'istituzione formativa.

In questa fase occorre confrontare le potenzialità e le condizioni dell'alternanza con le caratteristiche e le competenze dei giovani interessati. Al modulo di orientamento si può pensare di affiancare, per un'utenza particolarmente demotivata, azioni specificamente rivolte alla rimotivazione.

I moduli intermedi si innestano lungo tutto il ciclo e vanno quindi a sostituire una ben definita quota parte del programma scolastico, garantendo comunque il perseguimento di finalità di apprendimento. Essi mirano a perseguire obiettivi didattici e formativi (la possibilità di migliorare la conoscenza di alcune discipline ad es. inglese ed informatica, così come quella di acquisire competenze trasversali, come la capacità di comunicazione, il problem solving, ecc..) e obiettivi professionalizzanti iniziali (ma già spendibili sul mercato del lavoro) legati all'apprendimento specifico all'interno dell'azienda stessa ed all'acquisizione di un'esperienza complessiva sul lavoro, sull'organizzazione e sui comportamenti organizzativi. I moduli intermedi possono essere svolti sia nel corso dell'anno scolastico, sia durante il periodo estivo. In ogni caso sostituiscono una quota del programma scolastico e lo arricchiscono di ulteriori obiettivi.

I moduli finali si svolgono in un'unica tranche posta o nella fase conclusiva o dopo la fine del ciclo di studi; in questo caso si configurano come un'esperienza di tirocinio che completa il percorso di alternanza pluriennale. Il percorso formativo deve avvalersi di metodologie didattiche avanzate ed altamente professionalizzanti. Si deve offrire uno sviluppo di competenze e capacità spendibili sul mercato del lavoro.

Durata

I moduli di alternanza possono essere collocati dopo il compimento del 15° anno di età e in ogni caso prima di avviare gli studenti all'esperienza nell'impresa occorre prevedere un anno orientativo. Di conseguenza tale modalità didattica avrà di norma durata biennale nei percorsi di tre anni e durata triennale nei percorsi di 4 o 5 anni.

Dunque nell'istruzione professionale si colloca nel secondo e terzo anno del corso triennale di qualifica; nei Licei (sia generalisti che tecnologici) si colloca al terzo, quarto e quinto anno del ciclo di studi.

L'organizzazione

Per la progettazione e implementazione dei percorsi di alternanza occorre effettuare sul territorio alcune operazioni:

- Individuare le figure aggregate più richieste dalle imprese e le relative competenze professionali
- Raccogliere le disponibilità ad offrire posti stage (le imprese che partecipano ai percorsi di alternanza devono possedere caratteristiche tali da assicurare la qualità dell'esperienza in azienda)
- Raccogliere le disponibilità delle scuole e segnalare i posti disponibili
- Programmare e organizzare i percorsi di alternanza (in termini di moduli, contenuti e durata) insieme con le scuole e con le aziende e le relative azioni di supporto
- Fornire supporto tecnico per la progettazione e realizzazione dei percorsi
- Monitorare l'andamento dell'attività.

Rispetto a queste operazioni, Regione, Direzione scolastica regionale e Parti sociali stabiliscono le opportune intese per definire le adeguate modalità organizzative a livello regionale e/o di singoli territori.

È utile valutare l'opportunità di individuare un "soggetto" a livello territoriale con competenze di indirizzo e coordinamento della formazione in alternanza.

Dovranno dunque essere previste convenzioni applicative, per regolare i rapporti tra le scuole e le imprese.

Riflessioni in merito alla programmazione, erogazione e valutazione degli interventi in alternanza

- Deve essere più esplicito l'appello per le aziende e per i ~iovani nello scegliere il percorso formativo realizzato con le metodologie dell'alternanza. Deve apparire chiara l'appetibilità per le imprese da un lato, e la metodologia innovativa d'approccio alla formazione per il giovane.

- Occorre esplorare l'ipotesi di incentivi alle aziende per l'inserimento di giovani in alternanza.

- L'alternanza è adatta a configurarsi come strumento di pianificazione a lungo termine perché avvicina sistema formativo e mondo del lavoro.

- Obiettivo didattico/professionale principale deve essere l'individuazione della vocazione del giovane, attraverso un percorso di orientamento e di formazione a 360°.

- La durata massima complessiva dell'esperienza di lavoro durante il percorso scolastico varierà in funzione dell'obiettivo formativo, ovvero a seconda che lo scopo prevalente dell'alternanza sia orientativo oppure di professionalizzazione.

- I destinatari: la platea è potenzialmente illimitata in quanto l'obiettivo di questo strumento, in coerenza con gli orientamenti dell'UE, è quello di dare a tutti i giovani l'opportunità di svolgere un'esperienza professionalizzante nel corso della vita scolastica.

- La formazione dei tutor (formativi e aziendali) quali principali attori del sistema di accompagnamento richiesto dal modello formativo con la metodologia dell'alternanza deve essere progettata in modo da favorire la capacità di raccordare il percorso di apprendimento in azienda con il percorso nella struttura formativa, pensando anche ai diversi settori aziendali in cui possono realizzarsi i moduli di esperienza pratica. Qui il tutor aziendale potrà avere caratteristiche diverse da quelle sperimentate nell'apprendistato o nei tirocini, in quanto dovrà seguire il giovane in una pluralità di ruoli all'interno dell'azienda, in funzione dell'articolazione del percorso didattico modulare.

- La progettazione e gestione dei percorsi dovrà essere sostenuta da interventi formativi e accompagnata da guide, che contengano tutte le informazioni necessarie agli attori del processo di apprendimento/formazione.

- In merito alla certificazione, il percorso formativo realizzato con la modalità dell'alternanza deve trovare modalità nuove per certificare le competenze acquisite in ambito aziendale, sia in attività formative esplicite, sia nelle quotidiane attività lavorative che comportano una notevole possibilità di apprendimento. Per la sperimentazione di modalità di certificazione delle competenze, che estendano la valutazione effettuata fino ad ora dal sistema formativo, al contesto aziendale di lavoro possono servire da riferimento alcune modalità di certificazione già diffuse a livello nazionale, quali il portfolio delle competenze, ecc.

- Occorre valutare l'opportunità di reperire risorse finanziarie necessarie per la realizzazione delle attività richieste dal modello formativo proposto (es.: sistema di accompagnamento/tutoraggio efficace e efficiente, formazione formatori, incentivazione allievi/imprese, sicurezza allievi nelle imprese, ecc...).

Precondizioni per la sperimentazione di un percorso di formazione realizzato in alternanza

Fondamentale sarà la sperimentazione.

Utile alla sperimentazione del nuovo percorso di formazione realizzato in alternanza sarà anche il confronto con altre realtà europee, come ad esempio la Spagna e la Francia.

1. La formazione realizzata in alternanza deve rappresentare una risposta coerente a un effettivo interesse delle imprese.

È quindi necessario, parallelamente alle indagini sui fabbisogni formativi condotte a livello territoriale e/o settoriale, predisporre una specifica rilevazione da proporre alle imprese con domande relative alle peculiarità di questa modalità didattica, alla sua applicabilità nei diversi contesti e ad alcuni suggerimenti circa le condizioni di successo.

2. Una campagna di informazione è la condizione preliminare all'avvio di qualsiasi attività operativa.

L'alternanza, così come è concepita, sia pur diffusa in alcune isole d'eccellenza, rappresenta una sostanziale novità, soprattutto dal punto di vista "culturale" e, in quanto tale, deve essere supportata da una forte azione promozionale rivolta ai giovani, alle loro famiglie, alle imprese e, non ultimo, alle strutture scolastiche e formative, che evidenzii i vantaggi e i benefici a vantaggio dei differenti attori a cui si rivolge.

3. Per promuovere l'alternanza è necessario dare appeal all'istituto.

Occorre sperimentare modalità di incentivazione rivolte ai giovani (es. borse di studio per il periodo di permanenza in impresa), senza trascurare anche forme di riconoscimento studiate ad hoc per le imprese.

Il dato che si rileva dal nostro osservatorio è che le imprese, per ricoprire ruoli professionali tecnici, attivano azioni di recruitment rivolte prevalentemente a giovani sopra i 18 anni, preferibilmente in possesso di diplomi tecnico-professionali (cfr. ad esempio gli inserimenti di apprendisti).

I giovani diplomati rappresentano infatti un target considerato dalle imprese in grado di esprimere comportamenti e competenze adeguate al contesto produttivo di riferimento in misura maggiore rispetto ai giovani appartenenti alla fascia dell'obbligo formativo. Rivolgersi quindi a giovani sotto i 18 anni può comportare per le imprese una "forzatura" dei loro piani di inserimento e formazione di nuove professionalità.

È un dato di cui tenere conto per proporre e sperimentare forme di incentivazione (ad esempio voucher per il tutor aziendale, defiscalizzazione delle ore di tutoraggio) che rappresentino un concreto elemento di interesse da parte delle imprese.

4. L'art. 4 prevede che la modalità di formazione in alternanza debba essere progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastico-formativa, in collaborazione con le imprese, in base a convenzioni con le imprese o Associazioni di rappresentanza.

Uno degli elementi fondanti dell'alternanza è quindi la qualità dell'interlocuzione sul versante formativo.

Ai fini di favorire l'efficacia dell'esperienza è necessario che le istituzioni scolastico-formative si dotino di risorse in grado di ricoprire il ruolo di tutor, l'interlocutore privilegiato delle imprese e contemporaneamente il referente del giovane durante il suo percorso di apprendimento e di inserimento in azienda.

Si propone che il tutor per l'alternanza partecipi ad un corso di formazione alla cui realizzazione deve concorrere in modo significativo il sistema delle imprese (con alcuni moduli comuni ai tutor delle imprese).

Data la rilevanza di tali azioni è opportuno che le modalità di formazione dei tutor vengano formalizzate anche nelle decretazioni attuative della Legge 53/2003 di riforma.

Accordo quadro Regioni-Miur su istruzione e formazione professionale

Schema di Accordo quadro, 19 giugno 2003

Visto il Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
 Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 68 concernente l'obbligo di frequenza ad attività formative;
 Visto il DPR 12 luglio 2000 n. 257 contenente il regolamento di attuazione dell'art. 68 della citata legge n. 144/99;
 Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
 Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Premesso che, a seguito dell'abrogazione della legge n. 9/99 disposta dalla citata legge n. 53/03 e nelle more dell'emanazione dei decreti delegati previsti per l'attuazione del diritto-dovere di istruzione e formazione, si rileva l'esigenza di predisporre, in via sperimentale, a partire dall'anno scolastico 2003/2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge medesima, un'offerta formativa in grado di soddisfare le esigenze delle ragazze, dei ragazzi e delle loro famiglie nel rispetto delle aspettative personali. La realizzazione di tale offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale non predetermina l'assetto a regime dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, da definirsi attraverso l'adozione delle norme attuative sopra richiamate. Le Regioni sono titolari della programmazione delle attività inerenti l'attuazione del presente Accordo, secondo le norme vigenti e nel rispetto delle competenze delle autonomie locali.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane

1. Convengono che per corrispondere alle esigenze richiamate in premessa, anche nell'ottica di una efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica e formativa, e degli abbandoni, occorra:

- individuare modelli di innovazione didattica, metodologica ed organizzativa che coinvolgano l'istruzione e la formazione professionale, rispettando e valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche autonome e quello delle strutture formative accreditate;

- realizzare forme di interazione e/o di integrazione fra i soggetti operanti nei citati sistemi;

- promuovere le capacità progettuali dei docenti della scuola e della formazione professionale, per motivare l'apprendimento dello studente attraverso il sapere ed il saper fare.

2. considerano opportuno attivare, in via sperimentale, percorsi di istruzione e formazione professionale rivolti alle ragazze e ai ragazzi che, concluso il primo ciclo di studi, manifestino la volontà di accedervi caratterizzati da curricoli formativi e da modelli organizzativi volti a consolidare e ad innalzare il livello delle competenze di base, a sostenere i processi di scelta dello

studente in ingresso, in itinere ed in uscita dai percorsi formativi e la sua conoscenza del mondo del lavoro.

3. stabiliscono anche al fine di consentire allo studente, che sceglie la nuova offerta, di continuare il proprio percorso formativo attraverso modalità che agevolino i passaggi ed i rientri fra l'istruzione e la formazione professionale e viceversa che tali percorsi sperimentali debbano essere rispondenti alle seguenti caratteristiche comuni:

- avere durata almeno triennale;

- contenere, con equivalente valenza formativa, discipline ed attività attinenti sia alla formazione culturale generale sia alle aree professionali interessate;

- consentire il conseguimento di una qualifica professionale riconosciuta a livello nazionale e corrispondere almeno al secondo livello europeo (decisione del Consiglio 85/368/CEE).

4. convengono sull'esigenza di attivare un percorso articolato di partenariato istituzionale, a livello nazionale, entro il 15 settembre 2003, in raccordo con il livello regionale, per la definizione degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei crediti, delle certificazioni e dei titoli, compresi i crediti acquisiti in apprendistato, anche ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e viceversa, nonché per la definizione delle procedure relative alla determinazione e all'integrazione delle risorse, al monitoraggio e alla valutazione.

5. valutano importante prevedere, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, che tali percorsi siano accompagnati dalla progettazione di azioni di formazione congiunta dei docenti dell'istruzione e della formazione professionale per lo scambio di esperienze tra i sistemi, per l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento dei giovani e delle loro famiglie.

6. concordano che il presente Accordo quadro costituisce il riferimento per la successiva assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati dall'anno scolastico 2003-2004 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste dalla legge 53/2003 e garantendo, comunque, il compimento delle attività iniziate i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le proprie caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi.

7. concordano altresì che, per la realizzazione di tali percorsi sperimentali a livello regionale, sono sottoscritti, anche nell'ambito delle intese di cui al punto precedente, formali accordi tra le Regioni e gli Uffici Scolastici Regionali per l'individuazione delle relative modalità operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalle intese di cui al punto sei.

7 bis. convengono che, nelle materie di cui ai punti 6, 7 in ciascuna Regione si definiscono le modalità per l'attivazione del partenariato

istituzionale con le Autonomie locali.

8. convengono sull'esigenza di attivare, nei rispettivi ambiti di competenza, il confronto con le Parti sociali, sulla sperimentazione di cui al presente Accordo, con particolare riferimento al tema della definizione degli standard formativi.

9. si impegnano, a partire dall'esercizio finanziario 2003 e fino all'entrata in vigore delle norme attuative della legge 28 marzo 2003, n.53, garantendo, comunque, il completamento delle attività iniziate, a stanziare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei citati percorsi sperimentali, nonché delle relative misure di accompagnamento e di sistema.

A partire dall'anno 2003 sono stanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risorse a valere sul Fondo di cui alla L. 440/97 e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sui fondi destinati all'attuazione dell'obbligo formativo.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono integrare tali finanziamenti con proprie risorse.

Le risorse messe a disposizione dal MIUR per l'anno 2003 sono pari ad euro 11.345.263,00, a valere sul fondo di cui alla legge 440/97; le risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'anno 2003, pari ad euro 204.709.570,00, a valere sul capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo di cui all'articolo 9, comma 5 della legge 19 luglio 1993, n.236.

Per assicurare la prosecuzione e la conclusione dei percorsi sperimentali e delle predette misure, il Governo si impegna ad assumere le iniziative ritenute più utili, anche con apposite previsioni normative nel bilancio e nella legge finanziaria del 2004, in modo che vengano determinati, a partire dall'inizio di ciascun esercizio finanziario, gli stanziamenti da assegnare alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 concorrono alla programmazione regionale degli interventi di cui al presente accordo e sono trasferite agli Uffici scolastici regionali, in attesa delle necessarie modificazioni legislative che, a partire dall'esercizio finanziario per l'anno 2004, consentiranno il diretto trasferimento delle risorse del citato Dicastero alle Regioni.

Per consentire la piena attuazione del presente accordo, il Governo si impegna a garantire per la sua quota parte la piena copertura finanziaria anche per i successivi due anni della sperimentazione.

10. convengono che negli accordi territoriali, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle strutture formative, siano contenute le modalità per l'impiego di tutte le risorse disponibili, ivi comprese quelle finanziarie, anche prevedendo l'utilizzazione, nel quadro delle norme contrattuali vigenti, dei docenti compresi nelle dotazioni organiche del personale della scuola nonché delle strutture, senza ulteriori oneri a carico delle Regioni e degli Enti locali, con particolare riferimento alle misure di orientamento, di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili, nonché alle funzioni di monitoraggio ed alle azioni di sistema.

11. Le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane si impegnano, altresì, a predisporre tutti gli adempimenti necessari a consentire l'avvio dei percorsi sin dall'inizio del prossimo anno scolastico.

L'accordo della Regione Sicilia con il Miur e il Mlps

Protocollo d'intesa per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale.

VISTO l'Accordo quadro tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sancito in Conferenza unificata il 19 giugno 2003, con il quale sono state definite le linee guida per la realizzazione, a partire dall'anno scolastico 2003/2004, di una offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale, nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

CONSIDERATO che il predetto Accordo quadro prevede, al punto 6, l'assunzione di specifiche intese da sottoscrivere tra ciascuna Regione, il MIUR e il MLPS, recanti le modalità, anche differenziate, con le quali sono attivati i percorsi di istruzione e formazione professionale, per corrispondere e valorizzare le caratteristiche territoriali, nonché per l'integrazione delle risorse finanziarie e l'adeguamento degli strumenti operativi;

VALUTATO di procedere alla stipula della citata intesa tra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

SI STIPULA

Articolo 1 - Finalità

1. Le parti si impegnano, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dell'Accordo quadro di cui in premessa a realizzare, a partire dall'anno scolastico 2003 - 2004, un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale che assicuri ai giovani, in possesso del diploma di licenza media, fermo restando quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 2, comma 2, l'accesso a percorsi formativi di durata triennale, che consentano loro sia di potenziare le capacità di scelta, sia di acquisire competenze di base e competenze tecnico - professionali anche al fine dei passaggi tra i sistemi formativi.

Articolo 2 - Tipologia dell'offerta formativa sperimentale

1. I modelli sperimentali di cui all'articolo 1 che coinvolgono l'istruzione e la formazione professionale nella Regione Siciliana, anche con l'obiettivo di prevenire e recuperare l'abbandono scolastico, sono caratterizzati da percorsi di istruzione e formazione da effettuarsi in istituti di istruzione secondaria di secondo grado e/o strutture formative accreditate dalla Regione Siciliana, con le seguenti tipologie:

a) percorsi triennali di istruzione integrati con moduli di formazione professionale, nel rispetto della flessibilità di cui al D.P.R. 275/99, al D.M. 234/2000 e con riferimento alla L.R. 6/2000. Al termine dei percorsi i giovani conseguono, oltre la promozione alle classi successive del corso di studi frequentato e, per l'istruzione professionale ed artistica,

rispettivamente al diploma di qualifica e alla licenza artistica, anche l'attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente in materia di formazione professionale o crediti per il suo conseguimento;

b) percorsi triennali di formazione professionale ed eventuali successivi percorsi, collocati in un organico processo di sviluppo della formazione professionale superiore. Al termine dei percorsi triennali i giovani conseguono un attestato di qualifica professionale previsto dalla normativa vigente, nonché crediti per l'eventuale rientro nel sistema di istruzione;

c) laboratori di recupero e sviluppo degli apprendimenti volti alla prevenzione dei fenomeni di dispersione scolastica e formativa finalizzati alla ridefinizione di aspetti teorici e pratici dell'orientamento, alla valorizzazione dei processi di scelta dello studente anche in relazione alle opzioni in ingresso ed in uscita dei percorsi;

d) progetti integrati in alternanza scuola – lavoro finalizzati ad un'offerta personalizzata;

e) programmazione di interventi comuni di formazione dei formatori, per lo scambio di esperienze tra i vari sistemi e l'acquisizione di competenze utili ai fini dell'orientamento e dell'alternanza.

2. Le istituzioni scolastiche interessate ed i centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Siciliana procedono, di comune intesa e nell'ambito delle proprie competenze, alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi sperimentali, attraverso la riorganizzazione delle attività educative e didattiche, al fine sia di potenziare le capacità di scelta degli studenti sia di consentire loro l'acquisizione di nuove competenze anche spendibili nel mondo del lavoro.

3. Tutti i percorsi di formazione professionale oggetto della sperimentazione devono prevedere la certificazione dei crediti formativi utili ai fini del conseguimento di una qualifica professionale nonché per il rientro nei percorsi dell'istruzione. Tali crediti saranno anche registrati in uno specifico portfolio personale.

4. Nell'attivazione dei percorsi sopra indicati e nel rispetto del sistema istruzione e formazione professionale, saranno individuati progetti, presentati ai sensi della Circolare n. 7/03 del 26 giugno 2003 dell'Assessorato Regionale Lavoro e Formazione, che abbiano i requisiti di coerenza col presente Protocollo.

Articolo 3 - Organizzazione didattica

1. Negli accordi territoriali di cui all'articolo 6, sono stabiliti i criteri e le modalità per la stipula delle intese tra i soggetti accreditati dalla Regione Siciliana per la formazione professionale e gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

2. I modelli sperimentali di cui all'articolo 2 sono attuati, per quanto concerne gli ordinamenti scolastici, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dal D.M. n. 234/2000.

3. Nell'attuazione di modelli sperimentali di cui all'articolo 2, la Regione Siciliana si impegna a rendere sistematico il raccordo con le realtà produttive del territorio con particolare riferimento all'organizzazione dei percorsi in alternanza.

Articolo 4 - Standard formativi minimi, certificazione e riconoscimento dei crediti

1. La Regione Siciliana si impegna ad adeguare progressivamente i

percorsi agli standard formativi minimi che, a partire da quelli relativi alle competenze di base, verranno definiti ai sensi del punto 4 dell'accordo quadro, al fine di consentire il riconoscimento a livello nazionale dei titoli, delle certificazioni nonché dei crediti formativi, ivi compresi quelli acquisiti in apprendistato anche ai fini dei passaggi tra sistemi formativi.

2. In attesa della determinazione di un sistema generale, a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi di cui all'articolo 2 definiscono preventivamente i criteri per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche e formative.

Articolo 5 - Risorse

1. Per la realizzazione della presente intesa per l'anno 2003, concorrono le risorse assegnate dal MIUR all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia pari a _ 1.212.162,33 a valere sul fondo di cui alla legge 440/97, nonché le risorse messe a disposizione dal MLPS, pari ad _ 29.540.799 a valere sul capitolo 7022 del fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al fondo sociale europeo di cui all'articolo 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236 per un importo corrispondente al finanziamento dei progetti, presentati ai sensi della citata Circolare Assessoriale n. 7/2003, che l'organismo di cui al successivo articolo 6 lettera c) riterrà coerenti con il presente protocollo e in particolare con quanto previsto dal punto 4 dell'Accordo quadro in materia di standard formativi minimi per il riconoscimento dei titoli di studio a livello nazionale.

2. Per quanto riguarda i successivi esercizi finanziari, si fa riferimento a quanto previsto dal punto 10 dell'accordo quadro citato in premessa.

Articolo 6 - Accordi territoriali

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente protocollo, il successivo accordo tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale, con riferimento al punto 8 dell'accordo quadro, definisce le modalità per l'attivazione del partenariato istituzionale con le autonomie locali e del confronto con le parti sociali.

2. Con gli accordi territoriali sono, inoltre, definiti i criteri e le modalità per:

a) il potenziamento e l'adeguamento delle anagrafi dei giovani tenuti all'assolvimento dell'obbligo formativo, a partire dai quattordici anni, anche in relazione agli adempimenti delle istituzioni scolastiche e dei servizi per l'impiego e alle competenze delle Province;

b) l'integrazione delle risorse nazionali e regionali, ivi comprese quelle eventualmente messe a disposizione da soggetti pubblici e privati;

c) la costituzione ed il funzionamento dell'organismo regionale di indirizzo, monitoraggio e valutazione, composto da rappresentanti della Regione Siciliana, del competente Ufficio Scolastico Regionale, degli EE. LL. e da eventuali altri soggetti.

Articolo 7 - Monitoraggio e valutazione

1. Gli interventi realizzati in applicazione del presente accordo sono oggetto di monitoraggio e valutazione a livello nazionale secondo quanto previsto dal punto 4 dell'accordo quadro, oltreché, a livello regionale, secondo quanto previsto all'articolo 6, lettera c) del presente protocollo di intesa.

Lo schema di decreto sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Schema di decreto legislativo approvato dal CdM il 21/5/2004

Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(omissis)

EMANA il seguente decreto legislativo:

Articolo 1 - Diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. La Repubblica promuove l'apprendimento in tutto l'arco della vita e assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea.

2. L'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 68 e successive modificazioni, sono ridefiniti ed ampliati, secondo quanto previsto dal presente articolo, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere.

3. La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nel primo ciclo del sistema dell'istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e nel secondo ciclo che comprende il sistema dei licei e il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché nel sistema dell'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo livelli essenziali di prestazione cui tutte le istituzioni formative di cui all'articolo 2 comma 4 sono tenute per garantire il diritto personale, sociale e civile all'istruzione e ad una formazione di qualità. Tali livelli sono definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere c) e h) e articolo 7, commi 1, lettera c) e comma 2, della L. 28 marzo 2003, n. 53.

4. Nelle istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza.

5. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 7 del presente decreto.

6. La Repubblica garantisce, attraverso adeguati interventi, l'integrazione nel sistema educativo di istruzione e formazione delle persone in situazione di handicap, a norma della legge 5

febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

7. L'attuazione del diritto e del correlativo dovere di cui al presente articolo si realizza con le gradualità e modalità previste dall'art. 8.

Articolo 2 - Realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. Il diritto-dovere ha inizio con l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

2. Le scuole secondarie di primo grado organizzano, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i competenti servizi territoriali, iniziative di orientamento ai fini della scelta dei percorsi educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi di ciascun allievo, personalizzati e documentati.

3. I giovani che hanno conseguito il titolo conclusivo del primo ciclo sono iscritti ad un istituto del sistema dei licei o del sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 3, fino al conseguimento del diploma liceale o di un titolo o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età, fatto salvo il limite di frequentabilità delle singole classi ai sensi dell'articolo 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché quello derivante dalla contrazione di una ferma volontaria nelle carriere iniziali delle forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'iscrizione è effettuata presso le istituzioni del sistema dei licei o presso quelle del sistema di istruzione e formazione professionale che realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale e spendibili nell'Unione europea, se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, e secondo le norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge medesima. I predetti livelli comprendono anche gli standard minimi per l'accREDITAMENTO dei soggetti che offrono percorsi di istruzione e formazione professionale.

5. All'attuazione del diritto-dovere concorrono gli alunni, le loro famiglie e le istituzioni scolastiche e formative, condividendo l'obiettivo della crescita e valorizzazione della persona umana secondo percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuno e finalizzati al pieno successo formativo.

Articolo 3 - Anagrafe nazionale degli studenti

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, l'anagrafe nazionale degli studenti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca raccoglie i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato dei singoli studenti a partire dal primo anno della scuola primaria.

2. Con apposite intese, tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è assicurata l'integrazione dell'Anagrafe nazionale con quelle territoriali della popolazione, anche in relazione a quanto disposto dagli articoli 4 e 7, nonché il coordinamento con

le funzioni svolte dai servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

Articolo 4 - Azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni

1. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida per la realizzazione di piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Articolo 5 - Riconoscimento dei crediti e certificazione

1. La frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi del sistema dei licei, del sistema dell'istruzione e della formazione professionale nonché dell'apprendistato.

2. Agli stessi fini di cui al comma 1, nel secondo ciclo sono riconosciuti, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche o formative, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, ivi compresi quelli nell'esercizio dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 4 della stessa legge.

3. I percorsi formativi svolti in apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione costituiscono credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale secondo quanto previsto dall'articolo 51 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276.

Articolo 6 - Passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione

1. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 3, anche associandosi tra di loro, assicurano ed assistono gli studenti nella possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e formazione professionale e all'apprendistato, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, anche con modalità di integrazione dei percorsi, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

2. Le modalità di valutazione dei crediti di cui all'articolo 5 ai fini dei passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici e a quelli in apprendistato, e viceversa, sono definite, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con apposito regolamento da emanarsi a norma della legge 28 marzo 2003, n. 53, articolo 7, lettere b) e c).

Articolo 7 - Vigilanza sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni

1. Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che sono tenuti ad iscriverli alle

istituzioni scolastiche o formative.

2. Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche sulla base dei dati forniti dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3, così come previsto dal presente decreto, provvedono:

a. il Comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto dovere;

b. i dirigenti scolastici o i responsabili, rispettivamente, delle istituzioni del sistema di istruzione o del sistema di istruzione e formazione professionale presso le quali sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;

c. i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni di loro competenza a livello territoriale

3. In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si applicano a carico dei responsabili le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Articolo 8 - Gradualità dell'attuazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi inerenti il secondo ciclo di istruzione e di istruzione e formazione professionale, dall'a.s. 2004-2005, l'iscrizione e la frequenza gratuite di cui all'articolo 1, comma 4, ricomprendono i primi due anni degli istituti secondari superiori e dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale realizzati sulla base dell'accordo in sede di Conferenza unificata del 19/6/2003.

2. Alla completa attuazione del diritto-dovere all'istruzione e formazione, come previsto dall'articolo 1, si provvede attraverso i decreti attuativi dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e i) della legge 28 marzo 2003, n. 53, adottati ai sensi dell'articolo 1 della stessa legge, nel rispetto delle modalità di copertura finanziaria definite dall'articolo 7, comma 8 della predetta legge.

3. Fino alla completa attuazione del diritto-dovere come previsto al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 68 comma 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e successive modificazioni, che si intende riferito all'obbligo formativo come ridefinito dall'articolo 1 del presente decreto.

Art. 9 - Monitoraggio

1. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, avvalendosi dell'Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e di altri organismi tecnici di riferimento, effettuano annualmente il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge, a partire dall'anno successivo a quello della sua entrata in vigore, comunicandone i risultati alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28/8/1997, n. 281.

2. A norma della legge 28 marzo 2003, articolo 7, comma 3, anche con riferimento ai risultati del monitoraggio di cui al comma 1 il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di istruzione e formazione professionale.

Articolo 10 - Norma di copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 1 del presente decreto, quantificato in 11,888 milioni di euro per l'anno 2004 e in 15,815 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede con quota parte della spesa autorizzata dall'articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il parere del Cnpi sullo Schema di decreto sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione

Oggetto: Parere su "Schema di decreto legislativo concernente il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n.53" - 15/7/2004

IL Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione
(omissis)

E S P R I M E il proprio parere nei seguenti termini:

La legge 53/03 all'art. 2 comma 1 lettera c) definisce il principio del diritto - dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni, o fino al conseguimento di una qualifica triennale, rinviando ambiti e modalità di esercizio del diritto - dovere medesimo al decreto legislativo in esame.

Prima di analizzare e valutare analiticamente, con riferimento ai vari articoli, i contenuti e gli effetti del decreto, il Cnpi ritiene opportuno segnalare, preliminarmente, alcune questioni generali che andrebbero tenute presenti nella stesura del testo definitivo, al fine di evitare che la sua interpretazione sia difforme sul territorio nazionale e di rendere effettivo l'obbligo di istruzione sancito dall'articolo 34 della Costituzione.

L'esercizio del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione deve essere inteso come impegno imprescindibile delle istituzioni al fine di assicurare la piena realizzazione della persona nei termini e nei modi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Pertanto, nella formulazione del testo, a parere del Cnpi, dovranno essere chiaramente esplicitati i seguenti principi:

- garantire l'unitarietà del sistema formativo, anche attraverso l'individuazione di standard culturali e professionali da definirsi contestualmente con la decretazione attuativa in raccordo con i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117 della Costituzione;
- assicurare pari opportunità ed esiti formativi a ciascuno ed a tutti su tutto il territorio nazionale;
- collegare il principio del diritto - dovere al ruolo imprescindibile della scuola dell'autonomia;
- richiamare nella stesura definitiva del testo il ruolo fondamentale e le competenze delle istituzioni scolastiche autonome con particolare riferimento alla progettazione delle attività e alla valutazione e conseguente riconoscimento dei crediti. Ad esempio, non pare condivisibile negli articoli 1 - comma 2, e 4 non fare esplicito richiamo al Dpr 275/99 e all'articolo 5 - comma 3 non prevedere in modo inequivocabile che la valutazione dei crediti certificati è di competenza delle istituzioni scolastiche o formative presso cui se ne chiede il riconoscimento;
- garantire la generalizzazione della scuola dell'infanzia che è da considerare presupposto e integrazione del diritto-dovere. La mancata esplicita formulazione di detto principio si potrebbe leggere come una marginalizzazione dal percorso scolastico di questo segmento che, invece, ne fa parte a pieno titolo.

Il Cnpi fa notare inoltre che:

- a) la mancata conoscenza del piano attuativo dell'impianto del secondo ciclo pone serie difficoltà di valutazione dell'impatto del decreto in esame. Per di più, le varie tematiche sono affrontate con una serie di provvedimenti non contestuali e non sempre coerenti pienamente tra loro;
- b) il testo proposto contraddice, a parere della Commissione, quanto previsto all'articolo 2 - comma 1, lett. g della legge 53/2003 che recita: "il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza scuola - lavoro o attraverso l'apprendistato", nella parte in cui individua come "sistemi" l'alternanza scuola - lavoro e l'apprendistato; infatti la legge

delega individua questi percorsi come "modalità di conseguimento di diplomi e qualifiche". Pare, altresì, non coerente alla delega il riferimento all'istruzione professionale regionale. Il testo, anche sul piano della stesura formale, deve essere chiaro e esplicito per evitare che, consegnato senza chiarezza alle varie Regioni, apra uno scenario preoccupante e non uniforme su tutto il territorio; c) è necessario uniformare e chiarire i riferimenti al secondo ciclo in relazione al quale il testo usa terminologie non uniformi che potrebbero aprire la strada a molti equivoci. Si potrebbe usare sistematicamente in tutti gli articoli il riferimento alle terminologie della legge delega, e, quindi, a seconda dei vari casi, al "sistema educativo di istruzione e formazione di cui alla legge 53/2003 - articolo 2" e/o al "primo ciclo di istruzione di cui alla legge 53/2003 - articolo 2 - comma 1, lettera f" e/o "al secondo ciclo di cui alla legge 53/2003 - articolo 2 - comma 1, lettera g" eventualmente precisando, ove necessario, "costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale";

d) la previsione di far discendere la sanzionabilità del mancato assolvimento del diritto dovere dall'art. 4 della Costituzione appare alla commissione difficilmente sostenibile. Tale norma della Carta Costituzionale parla, infatti, di un dovere civico e morale, quello di concorrere allo sviluppo della società, sulla cui sanzionabilità si esprime in senso contrario proprio l'Assemblea Costituente. In questa logica deve essere emendato il comma 3 dell'articolo 7;

e) dal momento che l'apprendistato è previsto come contratto triennale dalle norme attuative della legge 30/2003 e non può iniziare prima dei 15 anni di età, il Cnpi ritiene indispensabile prevedere forme istituzionali di frequenza all'interno del secondo ciclo per gli allievi che terminano il primo ciclo di istruzione con età inferiore ai 15 anni. Diversamente non si realizzerebbe il diritto-dovere all'istruzione e formazione per 12 anni o fino al conseguimento di una qualifica triennale;

f) le modalità di valutazione dei crediti, previste all'articolo 6 - comma 2, debbano essere definite anche con il contributo ed il concorso di rappresentanti delle istituzioni scolastiche autonome; una soluzione praticabile potrebbe essere l'inserimento del parere del Cnpi;

g) deve essere garantita la gratuità del percorso scolastico e formativo a tutti gli allievi indipendentemente dai percorsi seguiti, con l'ovvia esclusione delle scuole paritarie. Si propone di riformulare in tal senso l'articolo 1 - comma 4;

h) la fase transitoria prevista dall'articolo non è, a parere del Cnpi, compatibile con gli attuali percorsi scolastici e formativi; è necessario modificare il comma 1 dell'articolo 8 prevedendo la garanzia di prosecuzione dei percorsi già attivati ai sensi delle normative vigenti fino al completamento del loro percorso e la non riattivazione di classi iniziali di tali percorsi dopo la emanazione dei provvedimenti attuativi relativi ai percorsi del secondo ciclo della legge 53/2003;

i) le soluzioni proposte paiono mancanti delle necessarie risorse economiche e quindi sono minate a priori sul piano della fattibilità; l'affermazione trae origine da una attenta lettura della relazione tecnica con particolare riferimento all'articolo 3 - comma 2, all'articolo 4 e all'articolo 6 - comma 1. In particolare, a parere Cnpi, non pare proponibile né credibile parlare di "azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni" (art.4) o di "passaggi tra i percorsi del sistema educativo di istruzione e di formazione" (art.6) senza prevedere adeguati incrementi di risorse sia umane sia economiche. Si chiede, conseguentemente, l'integrazione delle risorse economiche previste all'articolo 10.

Il Cnpi auspica che le osservazioni e le conseguenti richieste di modifica siano recepite in sede di emanazione dell'atto definitivo.

DEMORATTIZZIAMO LA SCUOLA



Stampa La commerciale Palermo

CESP
centro studi scuola pubblica

Sezione siciliana, piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo
091349192 / 091349250 - www.cobas-scuola.org/cesp/index.html

COBAS
comitati di base della scuola